

N. 04946/2013REG.PROV.COLL.
N. 05517/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5517 del 2012, proposto da:

Gliubizzi Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito De Falco, Antonio De Falco, Francesco Vecchione, con domicilio eletto presso l'avvocato Angela Gemma in Roma, via Sabotino, 22;

contro

Valla Maria Giuseppa, rappresentata e difeso dall'avv. Giuseppe Buscicchio, con domicilio eletto presso l'avvocato Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;

nei confronti di

Comune di Baragiano, non costituitosi nel presente giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. BASILICATA - POTENZA: SEZIONE I n. 00202/2012, resa tra le parti, concernente demolizione opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Valla Maria Giuseppa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2013 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Pafundi per delega degli avvocati De Falco (Vito e Antonio), Vecchione e Buscicchio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l'appello con il quale Gliubizzi Giuseppe chiede la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata che, in primo grado, in accoglimento del ricorso proposto da Valla Maria Giuseppe, ha annullato l'ordinanza 23 aprile 2010, n. 2408, con la quale il Comune di Baragiano (PZ) ha ordinato la demolizione di una *“scala esterna in c.a. delle dimensioni di ml 1,20 di larghezza e ml 4,20 di lunghezza, che insiste su area pubblica di proprietà comunale, di accesso alla unità abitativa in via Immacolata Concezione di proprietà dei coniugi signori Gliubizzi Antonia e Valla Maria Giuseppa”*.
2. Si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello, la signora Valla Maria Giuseppa.
3. Alla pubblica udienza del 4 giugno 2013, la causa è stata trattenuta per la decisione.

4. L'appello non merita accoglimento.

Risulta chiaramente dagli atti di causa (cfr. in particolare la nota dell'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Baragiano prot. n. 9 P.M:/08 del 17 gennaio 2008) che la scala in contestazione è stata realizzata sulla base di uno straordinario silenzio-assenso comunale formatosi ai sensi dell'art. 14, ottavo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219 (*conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti*).

Non si tratta, quindi, di un'opera abusiva, ma di un intervento edilizio assentito così legittimato.

È evidente, allora, che l'ordine di demolizione della scala avrebbe dovuto essere preceduto da un procedimento in autotutela (con le correlate garanzie partecipative per il privato interessato) diretto all'annullamento d'ufficio del titolo edilizio tacitamente formatosi.

Al contrario, l'Amministrazione comunale, senza fare previo, necessario ricorso al potere di annullamento d'ufficio, si è avvalsa direttamente dei poteri repressivi e sanzionatori previsti dall'art. 35 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Ne discende l'illegittimità dell'ordine di demolizione impugnato in primo grado per difetto di un atto presupposto.

5. L'appello, pertanto, deve essere respinto.

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)